

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 10

Cartografia tecnica regionale(programmi 0.5.2. e 1.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 210 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 210 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.